

- 2) La Commissione, pertanto, ha indirizzato ai Paesi Bassi, conformemente alla procedura ex art. 226 CEE (attualmente art. 258 TFUE), una diffida ed un parere motivato, in cui espone come, a suo avviso, la normativa olandese sulla sicurezza sociale dovrebbe trovare applicazione anche rispetto a cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea, i quali prestano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione, e che il rifiuto delle autorità olandesi di riconoscere a tali persone le corrispondenti prestazioni di sicurezza sociale è in contrasto con il titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, segnatamente con gli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, nonché con gli artt. 39-42 CE, divenuto artt. 45-48 TFUE.
- 3) Ad oggi non risulta che i Paesi Bassi abbiano adottato le misure necessarie a porre fine alla normativa nazionale secondo cui determinate prestazioni di sicurezza sociale non sono versate a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi.
- 4) Sulla base di quanto esposto la Commissione deve concludere che i Paesi Bassi, rifiutando di versare determinate prestazioni di sicurezza sociale a cittadini di altri paesi dell'Unione europea, i quali esercitano la loro attività lavorativa presso piattaforme di perforazione nei Paesi Bassi, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti ai sensi degli artt. 13, n. 2, lett. a) e 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e degli artt. 45-48 TFUE.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 29 marzo 2010 — NV Express Line/Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

(Causa C-148/10)

(2010/C 161/29)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Brussel

Parti

Ricorrente: NV Express Line

Convenuto: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 14 dicembre 1997 (¹), 97/67/CE, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (²), concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, e segnatamente, ma senza limitarsi ad esso, il suo art. 19, alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva 2008/6/CE (³) e che devono essere recepite in diritto nazionale al più tardi il 31 dicembre 2010, debbano essere interpretate nel senso che agli Stati membri non è consentito imporre in modo vincolante un regime di reclami esterni ai fornitori di servizi postali non universali, in quanto:
- i) sotto il profilo delle procedure di reclamo applicabili a tutela degli utenti di servizi postali la direttiva persegue un'armonizzazione totale; o
- ii) siffatto obbligo è stato imposto dalla direttiva 2002/39/CE soltanto al fornitore del servizio universale e dalla direttiva 2008/6/CE a tutti i fornitori di servizi universali, mentre, in forza della formulazione dell'art. 19, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/6/CE, gli Stati membri potrebbero soltanto incoraggiare, ma non imporre, lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali diversi dal servizio universale e utenti.

- 2) Se la prima questione va risolta nel senso che la direttiva sui servizi postali di per sé non osta a che gli Stati membri assoggettino i fornitori di servizi postali non universali ad un regime di ricorsi esterni, come quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, se i principi della libera circolazione dei servizi (artt. 49 e segg. CE, nuovi artt. 56 e segg. TFUE) debbano essere intesi nel senso che le restrizioni alla libera circolazione dei servizi, introdotte da uno Stato membro in forza di motivi imperativi di interesse generale relativi alla tutela dei consumatori, per cui i fornitori di servizi postali non universali vengono assoggettati in modo vincolante ad un regime di ricorsi esterni, quale quello previsto dall'art. 19, n. 2, primo comma, per i fornitori di servizi postali universali, sono compatibili con il TFUE, anche se nell'applicazione del relativo regime di ricorsi non si fa alcuna distinzione a

seconda che si tratti di reclami di consumatori o di altri utenti, mentre gli utenti di questi servizi (nella fattispecie servizi di espresso e di corriere) sono in larga maggioranza utenti professionali.

- (¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14).
- (²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, pag. 21).
- (³) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 2008, 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio) il 29 marzo 2010 — Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)/Beneo Orafti SA

(Causa C-150/10)

(2010/C 161/30)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Bruxelles

Parti nella causa principale

Ricorrente: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

Convenuta: Beneo Orafti SA

Questioni pregiudiziali

1) Se le quote transitorie assegnate a un'impresa produttrice di zucchero in base all'art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006 (¹) siano esentate dal regime temporaneo di ristrutturazione istituito dal regolamento del Consiglio n. 320/2006 (²) e dal regolamento della Commissione n. 968/2006 (³), recante modalità di applicazione, dato che tali quote:

- a) non sono soggette al contributo temporaneo a titolo di ristrutturazione;
- b) non beneficiano dell'aiuto alla ristrutturazione e

c) non costituiscono quote ai sensi del regolamento del Consiglio n. 320/2006, quali definite all'art. 2, punto 6), del medesimo regolamento.

2) Anche in caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se le quote transitorie siano quote a parte intera, a prescindere dalle quote di base regolari, dato che:

a) le quote transitorie vengono assegnate sul fondamento dell'art. 9 del regolamento della Commissione n. 493/2006, e non su quello dell'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 318/2006 (⁴);

b) i criteri di assegnazione delle quote transitorie sono diversi dai criteri di assegnazione delle quote di base regolari e

c) le quote transitorie sono misure transitorie destinate a facilitare la transizione dal precedente regime del mercato dello zucchero al nuovo regime del mercato comunitario dello zucchero e, pertanto, si applicano, in linea di principio, solo nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007.

3) In caso di soluzione affermativa di una delle due questioni precedenti (o di entrambe), se un'impresa produttrice di zucchero che ha chiesto l'aiuto alla ristrutturazione per la campagna 2006/2007 conformemente all'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 320/2006 possa beneficiare di una quota transitoria attribuita per la campagna di commercializzazione 2006/2007 conformemente all'art. 9 del regolamento n. 493/2006.

4) In caso di soluzione in senso negativo della questione precedente, se la sanzione applicata possa consistere nel recupero della parte dell'aiuto alla ristrutturazione concessa e nel recupero della quota transitoria. Come si debbano calcolare l'importo del recupero ai sensi dell'art. 26, n. 1, e la sanzione di cui all'art. 27 del regolamento della Commissione, n. 968, nel caso in cui un'impresa produttrice di zucchero abbia percepito un aiuto alla ristrutturazione (a titolo della campagna di commercializzazione 2006/2007) e abbia utilizzato la sua quota transitoria (per la quale non è stato concesso alcun aiuto alla ristrutturazione). Se nel calcolo del suddetto importo e della suddetta sanzione si debba tenere conto in tutto o in parte dei seguenti elementi:

a) i costi sostenuti dall'impresa produttrice di zucchero in questione per lo smantellamento degli impianti di produzione;

b) le perdite subite dall'impresa produttrice di zucchero in questione a seguito della rinuncia alla propria quota di base regolare;